

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 22

22 luglio 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEFRANCESCHI,
FAVIA

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE
1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTA-
MENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE"**

Oggetto assembleare n. 235

Relazione

Il trattamento economico dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 ("Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale")

La norma oggi in vigore sugli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali, rappresenta un privilegio inaccettabile che riteniamo sia giusto abolire.

Si tratta di un buco nero del bilancio regionale, che attualmente scatta a 60 anni, cumulabile totalmente ad altre pensioni. A versare un contributo del 25% sull'indennità mensile lorda sono i componenti dell'assemblea regionale. Ma la lista dei beneficiari del vitalizio (che comprende anche gli eredi) aumenta, naturalmente, anno per anno in corrispondenza con l'innalzamento delle aspettative di vita. E se nel 2009 la spesa della Regione per questa voce è stata pari a 4.220.000, a questa somma nel 2010 si aggiungeranno i contributi di 10 nuovi beneficiari.

Visto che l'assegno vitalizio varia in base agli anni di mandato (se il consigliere ha ricoperto il ruolo per 5 anni la percentuale è del 20%, e sale fino ad arrivare al 50% per oltre 15 anni di attività) le relative trattenute non coprono i vitalizi degli ex colleghi. E in prospettiva il disavanzo non potrà far altro che aumentare. Mentre i contributi resteranno stabili, a salire saranno solamente il numero di pensionati ed eredi.

Ancora una volta, a pagare è il bilancio della Regione, cioè i cittadini.

Il progetto di legge è volto quindi ad abrogare gli articoli della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, contenuti nel capo IV, aventi ad oggetto le norme disciplinanti tali assegni vitalizi.

Si fa eccezione per i consiglieri che divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro e la cui inabilità venga accertata ad opera di un apposito collegio medico.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**

Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 2

Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

2. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituita dalla seguente: "Indennità di fine mandato e assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro".

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 4

Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 14, è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella.

Anni di contribuzione	Percentuali sulla indennità mensile lorda
Fino a 5 anni	10%
Da 6 a 10 anni	15%
Da 11 a 15 anni	20%
16 anni e oltre	25%

Nell'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 8 -

Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

1. L'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è abrogato.